

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANFE - AllenaMenti Nonviolente

ART. 1 - COSTITUZIONE

La norma dell'art. 18 e s.m.i. della Costituzione Italiana è costituita, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ANFE - AllenaMenti Nonviolente", più avanti chiamata per brevità "Associazione", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. In base al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e APS (associazione di promozione sociale). L'Associazione ha sede legale a Napoli in via Peppino De Filippo n°5.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali e secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati, associazione nazionale "riconosciuta", e usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.

L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce all'A.N.F.E., Associazione Nazionale Famiglie Emigrati di cui condivide pienamente — ed espressamente accetta — gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalla normativa vigente.

L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANFE è riconosciuta ed affiliata all'ANFE medesima. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANFE l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi dell'ANFE impegnandosi al suo pieno rispetto.

L'Associazione direttamente o attraverso i Servizi sociali, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche promosse dall'ANFE o ad esse aderenti, costituisce una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditorialità sociale nonché di rappresentanza di interessi collettivi, per rispondere ai bisogni culturali, materiali, sociali e di tutela delle persone. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

L'Associazione è apartitica ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, neanche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'ANFE - AllenaMenti Nonviolente ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, ricreative turistiche, sportive dilettantistiche motorio sportive, assistenziali, ambientalistiche, educative, di servizi e attività sociali e sanitarie valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi di educazione alla Cittadinanza globale utilizzando i metodi del libero associazionismo.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l'ANFE - AllenaMenti Nonviolente:

- può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;
- si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo insieme alla dialettica, anche atteggiamenti o codici di comportamento al suo interno, che non offendono le diverse sensibilità e convinzioni;
- può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative culturali, turistiche, sportive, ambientalistiche;
- ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport.



Art. 3 - CAI

Un istituto
attraverso il
...
... ha fina
...
... capi
... impianti,
... quali hanno
... i regola
... familiari e d
... speci
... compiti, i li
... stesse e c
... avendo con
... associazion
... collabo
... partecipazion
... associazion
... propri fir
... associazion
... attività ma
... associazion

Art. 4 - NOR

ordinamen
... tutti gli as
... e prev
... dell'associaz

Art. 5 - AMM

... soci de
... fondato
... ordinari
... subordinata
... sosteni
... contribu
... natura.

... anno

... istituz
... gli ent
... distribuzione
... enti giurid
... sono c
... massimi na
... la fini dell'a
... Consiglio Di
... tale doma
... stato soci
... Consiglio Di
... contro l'ev
... primaria ut
... le domande
... dell'mercant
... effetti nei co
... stituzionale.
... ricevere la
... stato attiv

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

È un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.

Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite;

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti.

Con i regolamenti/sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e dei soci; In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;

I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art. 4 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Sono soci dell'associazione:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione;

Soci ordinari: persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto la qualifica di socio successivamente, subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;

Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che usufruiscono dei servizi attivati dall'Associazione e che contribuiscono agli scopi previsti nell'articolo 3 dello Statuto mediante conferimento in denaro o in natura.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Non possono essere soci gli enti commerciali, ad eccezione di quelli che nel loro statuto prevedono il divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 7 - PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati.

In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 90 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 - GLI ORGANI

Sono organi dell'associazione

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- Il Comitato Scientifico
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletti dall'Assemblea.
- Il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea - organo sovrano dell'associazione - è composta da tutti i soci in regola con i versamenti ed elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Organi del Circolo. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea, inoltre:

- approva il Bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
- esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri;
- apporta le modifiche allo Statuto.

L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti. La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima. L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno due volte l'anno: in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o su richiesta del Collegio sindacale espressa all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso, nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.

L'Assemblea per il rinnovo degli organi:

- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma: da un minimo di tre ad un massimo di undici ed il numero dei membri del Collegio dei Probiviri (tre effettivi e due supplenti) sulla base dell'entità numerica del corpo sociale;
- elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
- approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale. Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'assegnazione delle cariche.

La riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza del secondo e così via; il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione. Le deliberazioni dell'assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini. Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi; Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, quattro anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti;

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Il Consiglio Direttivo:

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc.);
- propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
- definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; stipula gli atti inerenti l'attività;

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

ART. 13 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, composto da 3 membri dell'Associazione individuati dal Consiglio Direttivo, è l'organo tecnico-consultivo che supporta il Presidente nella definizione delle linee strategiche dell'Associazione e nella valutazione di progetti e iniziative da attuare o approvare. Il Consiglio Direttivo potrà valutare l'allargamento del Comitato Scientifico ad altre figure di particolare rilevanza professionale, che diverranno membri a tutti gli effetti. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono periodicamente per programmare ed attivare iniziative tese a promuovere le finalità educative e formative dell'Associazione.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere. I Revisori partecipano di diritto all'Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dall'assemblea dei soci tra i soci stessi e dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo o di un socio dell'associazione, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli organi dell'associazione, deliberando i provvedimenti del caso.

Il Collegio svolge, inoltre funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie interne all'associazione, se richiesto dalle parti; al Collegio dei Probiviri spetta il compito di convocare l'assemblea generale dei soci in caso di omissione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - DIMISSIONI

I soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare; In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo spesso spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

ART. 17 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Proibiviri e degli Organi delle sezioni, Società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.

Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio del Circolo.

ART. 18 - PATRIMONIO E BILANCIO

Il Patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

- proventi da tesseramento;
 - eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
 - eventuali contributi pubblici;
 - proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo o della Società sportiva;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
- beni mobili e immobili di proprietà.

È fatto espresso divieto di distribuzione degli utili e/o degli avanzi agli associati.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo.

ART. 20 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell'Amministratore.

Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

ART. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

Considerando quanto previsto nel Regolamento regionale n. 7/2011 (art. 2 - comma 2 - lettera "i") e nel richiamare l'articolo 21 del codice civile il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea; le modifiche sono deliberate dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, sentita l'autorità competente, ad associazione simile o a fini di utilità sociale. La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.

ART. 23

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale dell'ANFE ed eventualmente nel regolamento per le strutture di base ed in ultima istanza dalle leggi in materia.